

*COMUNE DI ZOLA PREDOSA*

*PROVINCIA DI BOLOGNA*

## **Relazione sulla gestione**

### **Rendiconto 2018**

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 20/03/2019

## 1) PREMESSA

### 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal decreto legislativo 118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).

L'ambito di applicazione del decreto legislativo 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate, Unioni di comuni e Consorzi di enti locali) e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali enti, l'entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011.

In considerazione della complessità e dell'ampiezza della riforma, destinata a cambiare radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il decreto legislativo 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l'attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità.

Il 2016 rappresenta il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011. In particolare, nel 2016 gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del decreto legislativo 118/2011;
- i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 232 del TUEL potevano non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato concernente l'esercizio 2016 ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 233 bis del TUEL potevano non predisporre il bilancio consolidato;

Invece, agli enti strumentali degli Enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, nel 2016 non sono stati richiesti adempimenti aggiuntivi rispetto all'esercizio precedente, in quanto dal 2015 applicano integralmente la riforma.

L'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema *accrual*.

Il decreto legislativo 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al "piano dei conti integrato", garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale

## 1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le *performance* dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che *“La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”*.
- l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

## 2) LA GESTIONE FINANZIARIA

---

### 2.1) Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 28/02/2018. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

- Consiglio Comunale n. 23 in data 18/04/2018 ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 per applicazione avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto esercizio 2017”;
- Consiglio Comunale n. 36 in data 26/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Consiglio Comunale n. 58 in data 14/11/2018 ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione finanziaria 2018/2020”

La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con delibera n. 32 in data 21/03/2018.

Per l'esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Oggetto	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
Aliquote IMU	CC	10	28/02/2018	
Aliquote TASI	CC	11	28/02/2018	
Tariffe TARI	CC	12	28/02/2018	
Addizionale IRPEF	CC	13	28/02/2018	
Servizi a domanda individuale	GC	13	07/02/2018	

## 2.2) Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 7.772.573,05 così determinato:

### Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				10.882.332,85
RISCOSSIONI	(+)	2.090.246,54	17.096.092,28	19.186.338,82
PAGAMENTI	(-)	1.626.721,48	16.318.175,47	17.944.896,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.123.774,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.123.774,72
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.288.074,85	3.027.097,97	6.315.172,82
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			659.075,63	659.075,63
RESIDUI PASSIVI	(-)	208.797,72	3.283.482,05	3.492.279,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			206.657,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			6.967.436,77
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) <sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>7.772.573,05</b>

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>		3.124.721,01
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo contenzioso		1.461.902,93
Fondo passività potenziali		291.574,60
Altri accantonamenti		58.863,99
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>4.937.062,53</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		88.988,05
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		78.702,19
Altri vincoli		9.003,78
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>176.694,02</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>1.574.797,94</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>1.084.018,56</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>		

**Disavanzo straordinario di amministrazione**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 29/04/2015, l'ente ha determinato un disavanzo di amministrazione di €. -1.584.846,77 per il quale il Consiglio Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 10/06/2015, ha provveduto ad individuare le modalità di ripiano ai sensi del DM 2 aprile 2015.

Descrizione		Sub-totali	Totali
<b>DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE (A)</b>			<b>€.-1.584.846,77</b>
<b>AVANZO</b>	Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (B.1)	€. ....	
	Utilizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di amministrazione (B.2)	€. 1.584.846,77	
	Totale quote utilizzate al ripiano immediato del disavanzo (B) = B1+B2)		
<b>QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B)</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>BILANCIO</b>	<b>Destinazione avanzo tecnico (art. 3, co. 14, d.Lgs. n. 118/2011) (D)</b>		<b>====</b>
	di cui:		
	<i>a scadenza nell'esercizio</i> .....	€. ....	
	<i>a scadenza nell'esercizio</i> .....	€. ....	
	<i>a scadenza nell'esercizio</i> .....	€. ....	
	<i>a scadenza nell'esercizio</i> .....	€. ....	
<b>Quota ripianata a carico dei bilanci fino al ..... (E)</b>			<b>€ 0,00</b>
	Quota annua	€. ....	
	Numero di anni (max 30)	N. ....	
<b>RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)</b>			<b>ZERO</b>

Con tale delibera NON è stata posta a carico del bilancio dell'esercizio 2018 la quota annua del disavanzo, in quanto interamente ripianata.

Tale quota di disavanzo ripianata già dall'esercizio 2015 era riferibile al riaccertamento straordinario e non era derivante dalla gestione.

### 2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

<b>Gestione di competenza</b>		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	1.364.484,09
Avanzo di amministrazione 2017 applicato	+	7.824.347,16
Totale generale dell'entrata di competenza	+	20.123.190,25
Totale impegni di competenza	-	26.775.752,24
<i>Di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>7.174.094,72</i>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>=</b>	<b>2.536.269,26</b>

<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	477,19
Minori residui attivi riaccertati	-	339.856,39
Minori residui passivi riaccertati	+	153.328,04
Impegni confluiti nel FPV	-	0,00
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>=</b>	<b>-186.051,16</b>

<b>Riepilogo</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	2.536.269,26
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	- 186.051,16
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	5.422.354,95
<b>AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018</b>	<b>=</b>	<b>7.772.573,05</b>

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni:

Descrizione	Anno 2014	1/1/2015 post riaccertamento str	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Risultato di amministrazione	10.889.016,37	11.589.406,88	11.166.840,35	11.889.159,38	13.246.702,11	7.772.573,05

### 2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione

#### 2.4.1) Quote accantonate

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
20/2	1898	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 423.000,00		€ 423.000,00
20/3	1900	Fondo accantonamento perdite soc. partecipate	€ 0,00		€ 0,00
20/3	1816/27	Accantonamento per rinnovi contrattuali	€ 232.720,03	€ -181.710,40	€ 51.009,63

Al termine dell'esercizio le **quote accantonate** nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 4.937.062,53 e sono così composte:

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Risorse accantonate al 31/12	
	a	b	c	d= a-b+c
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)	€ 3.061.598,42	€ 0,00	€ 63.122,59	€ 3.124.721,01
Fondo rischi contenzioso	€ 1.321.596,18	€ 0,00	€ 140.306,75	€ 1.461.902,93
Fondo passività potenziali	€ 326.129,48	€ 105.218,00	€ 70.663,12	€ 291.574,60
Fondi altri accantonamenti	€ 111.855,15	€ 98.782,16	€ 45.795,00	€ 58.863,99
<b>Totale</b>	<b>€ 4.821.179,23</b>	<b>€ 204.000,16</b>	<b>€ 319.887,46</b>	<b>€ 4.937.062,53</b>

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2018.

### A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente

Con l'approvazione del rendiconto, gli enti devono determinare la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da accantonare nel risultato di amministrazione. L'importo è strettamente correlato al volume dei residui attivi di dubbia e difficile esazione conservati nel corso del bilancio ed è preposto a coprire i rischi sottesi alla mancata riscossione delle entrate, evitando così di spendere le relative risorse.

Per determinare il fondo, l'ordinamento mette a disposizione due metodi:

- Il **metodo ordinario** illustrato nel principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che prende in considerazione la media quinquennale delle riscossioni in conto residui;
- Il **metodo sintetico**, introdotto dal decreto correttivo (DM 20 maggio 2015) ed utilizzabile fino all'esercizio 2018 compreso.

Tale due metodi sono alternativi tra loro e non possono essere sovrapposti.

Il **metodo ordinario**, previsto dall'ordinamento per il calcolo del FCDE è quello previsto a regime e l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio è calcolato in misura proporzionale al volume dei residui attivi delle entrate di dubbia e difficile esazione conservate nel conto del bilancio, tenendo conto della media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2016, ed in particolare nell'esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo, ossia individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) reperimento dei dati ed individuazione del quinquennio di riferimento
- d) eventuale abbattimento dei residui attivi iniziali;
- e) calcolo della % di riscossione in c/residui secondo i quattro metodi previsti
  - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
  - media semplice dei rapporti annui;
  - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  - media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- f) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi;
- g) quantificazione importo minimo del FCDE secondo il metodo ordinario.

Per andare incontro alle difficoltà degli enti nella determinazione del FCDE, il DM. 20 maggio 2015 ha modificato il punto 3.3 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, consentendo di calcolare il fondo, fino al rendiconto dell'esercizio 2018, in maniera semplificata senza prendere in considerazione il volume dei residui finali.

Tale metodo , definito **sintetico**, determina il FCDE sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità. La formula è la seguente:

*+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio  
cui il rendiconto si riferisce*

*- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti  
inesigibili*

*+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità,  
nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*

Nel prospetto di seguito riportato, è illustrata la modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE, utilizzando il metodo della media semplice tra totale incassato e totale accertato, considerando che il **quinquennio preso a riferimento è quello degli anni 2014-2018:**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' – RENDICONTO 2018**

<b>Entrata</b>	<b>Rif. al bilancio</b>	<b>Importo residui al 31 dicembre 2017 (CP+RS)</b>	<b>% di acca.to a FCDE</b>	<b>Importo minimo da accantonare</b>	<b>Importo effettivo accantonato a FCDE</b>
Tassa Rifiuti	Tit.1 tip. 101	€ 1.672.971,26	63,05%	€ 1.054.808,38	€ 1.672.971,26
Recupero Evasione	Tit.1 tip. 101	€ 406.842,89	68,32%	€ 277.955,06	€ 277.955,06
Entrate extratributarie- Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Tit. 3 tip. 100	€ 988.094,85	56,16%	€ 554.914,07	€ 554.914,07
Entrate extratributarie- Proventi derivanti da Codice della strada	Tit. 3 tip.200	€ 682.732,12	84,75%	€ 578.615,47	€ 578.615,47
Entrate extratributarie- Rimborsi ed altre entrate	Tit.3 tip.500	€ 59.989,80	67,12%	€ 40.265,15	€ 40.265,15
<b>TOTALE da accantonare a FCDE nel risultato di amministrazione</b>					<b>€ 3.124.721,01</b>

Utilizzando il METODO SINTETICO il calcolo del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2018, risulterebbe il seguente:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2017	+	3.061.598,42
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018 (previsioni definitive)	+	423.000,00
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili e cancellazioni per insussistenze dei crediti fino 1.000 euro ai sensi dell'art. 4 D.L. 113/2018	-	120.976,87
<b>4</b>	<b>FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018</b>	<b>=</b>	<b>3.363.621,55</b>

Il metodo sintetico è consigliato solamente se il volume dei residui attivi si mantiene "costante" nel tempo. E' bene, in ogni caso, che gli enti optino per il metodo sintetico solamente dopo aver calcolato il FCDE secondo il metodo ordinario o analitico, così da avere contezza dello scarto esistente tra i due criteri.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) al comma 882 ha ulteriormente allentato la progressione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, portando al 2021 la copertura integrale del FCDE.

Tuttavia, mentre l'abbattimento dell'accantonamento al FCDE è ammessa fino al bilancio 2020, la possibilità di utilizzare il metodo sintetico nel rendiconto è ammessa fino al 2018 compreso.

Mettendo a confronto i due calcoli dell'FCDE con il metodo ordinario e con il metodo sintetico, l'importo da accantonare con il metodo ordinario risulta inferiore all'importo ottenuto con il metodo sintetico. In tale situazione, poiché **l'ente opta per il calcolo dell'FCDE applicando il metodo ordinario**, la quota di differenza pari ad € 238.900,54 può essere svincolata e allocata in avanzo libero. Tale importo, nel caso potrà essere applicato al bilancio 2019 per finanziare il FCDE del nuovo bilancio.

Pertanto, fissato in **€ 3.124.721,01** l'ammontare del **FCDE** da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 secondo il metodo ordinario, la situazione presenta la seguente situazione:

ND	Descrizione	Importo
	<b>FCDE calcolato con il metodo sintetico</b>	<b>3.363.621,55</b>
	<b>FCDE calcolato con il metodo ordinario ed accantonato nel risultato di amministrazione 2018</b>	<b>3.124.721,01</b>

Se il FCDE calcolato con il metodo ordinario è superiore a quello calcolato secondo il metodo sintetico, la differenza può essere svincolata e, in forza di quanto disposto dall'art. 187, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, applicata al bilancio di previsione per finanziare il FCDE dell'esercizio. Se invece il FCDE calcolato con il metodo ordinario dovesse risultare inferiore a quello calcolato con il metodo sintetico, come nel nostro caso, l'ente potrà limitarsi ad accantonare nel risultato di amministrazione l'importo più basso.

Note:

Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo con un trend migliorativo delle riscossioni.

Pertanto, visto che nel nostro caso l'ammontare dei residui attivi non ha subito significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

In via prudenziale, comunque, per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, si è incrementato l'accantonamento del FCDE ottenuto secondo il metodo ordinario, rispetto alla quota obbligatoria, portandolo pari al volume dei residui attivi mantenuti a bilancio tenuto conto anche della presenza di rischi di esigibilità, come ad esempio i crediti deteriorati vantati verso creditori soggetti a procedure concorsuali.

Quest'anno ci è trovati a gestire una situazione particolare legata alla disposizione contenuta nell'**articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018** (conv. dalla legge 136/2018) il quale ha disposto la **cancellazione automatica dei crediti fino a 1.000 euro** (comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione per l'iscrizione a ruolo dal 2000 al 2010. Si è proceduto pertanto in base agli elementi forniti dall'Agenzia delle Entrate, alla "rottamazione" di questi crediti in particolare per la Tarsu cancellando in sede di rendiconto 2018 tali crediti definiti come **insussistenze**, in quanto è venuto meno il titolo giuridico per effetto della normativa sopravvenuta. Si tratta di insussistenze, che diversamente da quelle "ordinarie" autorizzano comunque l'ente a ridurre l'accantonamento al FCDE, alla luce anche di quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 6, del d.l. 135/2018 (conv. dalla legge 12/2019), che consente agli enti di ripianare l'eventuale disavanzo che dovesse emergere dalla cancellazione di tali crediti "*al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione*". Cio' vale anche per gli enti che si avvalgono del metodo sintetico nella determinazione del fondo crediti.

## B) Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "*significativa probabilità di soccombenza*".

### Calcolo accantonamento al Fondo rischi per contenzioso in essere a 31/12/2018:

Rispetto a quanto accantonato con il rendiconto 2017 pari ad € 1.321.596,18 sono intervenute nei primi mesi dell'anno 2019, alcune modifiche rispetto a cause già segnalate, pertanto, sentita anche l'avvocatura, si è rideterminato l'importo da accantonare quale avanzo 2018 per fondo rischi contenzioso derivante da cause legali in corso, alcune delle quali ancora in via di definizione.

Contenzioso/Sentenza non definitiva (estremi)	Stato	Rischio soccombenza	Valore della causa	Importo da accantonare a Fondo rischi
25/112 del 14/03/2005: Imposta catastale relativa ad un rogito notarile di permuta	Comm.ne Tributaria Reg.le	basso	€ 7.387,64	€ 7.387,64
30/12 del 29/12/2011: Annullamento provvedimenti vari restituzione contributo di costruzione	Sentenza di condanna	altissimo	€ 283.680,80	€ 300.000,00
156/2018: Annullamento provvedimenti vari restituzione contributo di costruzione	Atto di costituzione 1^ grado	alto	€ 369.571,32	€ 369.571,32
1902/12 del 7/09/2012: Responsabilità civile in seguito ad allagamenti del 2002	In corso di definizione	medio	€1.706.215,41	€ 500.000,00

20677/13 del 28/11/2013: Richiesta di risarcimento x incidente c/o scuola media F.Francia.	Il Comune ha proposto appello fino al 2021. Dovrebbe pagare la compagnia assicuratrice, ma è necessario aspettare la chiusura della causa	alto	€ 284.943,97	€ 284.943,97
--	---	------	--------------	--------------

**Totale Fondo rischi contenzioso al 31/12/2018** € 1.461.902,93

### C) Fondo passività potenziali

Nel consuntivo precedente, al 31 dicembre 2017 si registravano le seguenti passività potenziali:

Passività potenziale	Importo	Importo da accantonare a Fondo
Restituzione rimborsi tributi	106.000,00	106.000,00
Spese rimborso per eccedenze su ruoli tributi	3.195,21	3.195,21
Conguaglio e spese riscossione n.u.	95.716,39	95.716,39
Spese relative a franchigie sinistri anni 2015/2016	121.217,88	121.217,88

**Totale fondo passività potenziali al 31/12/2017** 326.129,48

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 il fondo per passività potenziali risulta così quantificato:

Descrizione	+/-	Importo
Quota accantonata a Fondo passività potenziali nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2018	+	326.129,48
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018	+	0,00
Utilizzi mediante applicazione di avanzo nell'anno 2018 di cui		
Spese relative a franchigie sinistri anni 2015/2016,	-	105.218,00
Somme non utilizzate perché non esigibili a fine anno e riconfluite in avanzo 2018 - Spese relative a franchigie sinistri anni 2015/2016,	+	70.663,12

**Totale fondo passività potenziali al 31/12/2018** 291.574,60

Pertanto il fondo passività potenziali al 31/12/2018 risulta così composto:

Passività potenziale	Importo	Importo da accantonare a Fondo
Restituzione rimborsi tributi	106.000,00	106.000,00
Spese rimborso per eccedenze su ruoli tributi	3.195,21	3.195,21
Conguaglio e spese riscossione n.u.	95.716,39	95.716,39
Spese relative a franchigie sinistri anni 2015/2016	86.663,00	86.663,00
<b>Totale fondo passività potenziali al 31/12/2018</b>		<b>291.574,60</b>

#### D) Fondo altri accantonamenti

Nel consuntivo precedente, al 31 dicembre 2017 si registravano i seguenti accantonamenti:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Fondo franchigia sinistri		€ 20.000,00
2	Fondo per trattamento quiescenza dipendenti		€ 4.325,99
3	Trattamento fine mandato Sindaco		€ 3.000,00
4	Economie di spesa in ambito di personale		€ 64.529,16
5	Somma stanziata e non utilizzata per arretrati rinnovo contrattuale dipendenti comunali		€ 20.000,00
6	<b>TOTALE</b>		<b>€111.855,15</b>

Nel corso della gestione 2018, a seguito di applicazione quote accantonate di avanzo, la situazione risulta la seguente:

Descrizione	+/-	Importo
Quota accantonata a Fondo altri accantonamenti nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2018	+	111.855,15
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018	+	0,00
Utilizzi mediante applicazione di avanzo nell'anno 2018 di cui		
Spese per arretrati rinnovo contrattuale dipendenti comunali	-	98.782,16
	-	
<b>Totale fondo altri accantonamenti detratti gli utilizzi nell'anno 2018 di avanzo</b>		<b>13.072,99</b>

Inoltre si rende necessario effettuare ulteriori accantonamento a consuntivo 2018 in relazione a somme stanziate a bilancio e per le quali si sono verificate economie o in relazione a somme

previste e non impegnate nel corso del 2018, pertanto nel risultato di amministrazione al **31/12/2018** il fondo altri accantonamenti risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Fondo franchigia sinistri ( <i>somme stanziati a bilancio 2018 e non impegnate</i> )		€ 18.263,00
2	Fondo per trattamento quiescenza dipendenti ( <i>di cui € 12.000,00 stanziati a bilancio 2018 e non impegnati</i> )		€ 16.325,99
3	Trattamento fine mandato Sindaco ( <i>alla quale oltre gli accantonamenti degli anni precedenti si deve aggiungere la somma stanziata nel bilancio 2018</i> )		€ 16.275,00
4	Spese arretrati contrattuali Segretario comunale		€ 8.000,00
5	<b>TOTALE Fondo accantonamenti al 31/12/2018</b>		<b>€58.863,99</b>

#### 2.4.2) Quote vincolate

Nel consuntivo precedente, al 31 dicembre 2017 si registravano le seguenti quote vincolate:

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1
Vincoli derivanti da trasferimenti		2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		3
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 91.390,19	4
Altri vincoli (economie spese legate al Pef rifiuti 2016)	€ 4.996,73	5
<b>TOTALE</b>	<b>€ 96.386,92</b>	

Nel corso della gestione 2018, a seguito di applicazione quote vincolate di avanzo, la situazione risulta la seguente:

Descrizione	+/-	Importo
Quote vincolate nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2018	+	96.386,92
Utilizzi mediante applicazione di avanzo vincolato nell'anno 2018	-	12.688,00
<b>Totale fondi vincolati dopo applicazione avanzo anno 2018</b>		<b>83.698,92</b>

A consuntivo 2018, a seguito di entrate vincolate confluite in avanzo e di economie di spesa derivanti da entrate vincolate quali economia di spesa legate al Pef rifiuti, si rende necessario aggiornare l'ammontare complessivo dei fondi vincolati al 31/12/2018 come segue:

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €. 176.694,02 e sono così composte:

#### Riepilogo complessivo al 31/12/2018

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00	1
Vincoli derivanti da trasferimenti (Fondo Reg.le per eliminazione e superamento barriere architettoniche . Legge Reg.le 24/2001)	€ 88.988,05	2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		3
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 78.702,19	4
Altri vincoli (economie spese legate al Pef rifiuti )	€ 9.003,78	5
<b>TOTALE</b>	<b>€ 176.694,02</b>	

#### 4) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Descrizione	Estremi atto	Risorse al 31/12 dell'esercizio
Proventi impianti telefonia mobile	CC. 87/2006	€ 61.313,80
Finalità maggiori proventi attività recupero evasione tributaria (F.do ICI)	CC.14/2007	€ 17.388,39
<b>TOTALE</b>		<b>€78.702,19</b>

#### 5) Altri vincoli (specificare: economie spese legate al Pef rifiuti )

Cap. entrata	Descrizione	Cap. spesa	Descrizione	Risorse al 31/12/ dell'es. prec	Economie esercizio in corso	Economie (-)
				a	b	c
		9535/254	Spese riscossione Tari	€ 2.821,91	€ 2.049,05	€ 4.870,96
		9593/637	Rimborsi Tari/tares	€ 2.174,82	€ 1.958,00	€ 4.132,82
			<b>TOTALE</b>			<b>€9.003,78</b>

### 3) LA GESTIONE DI COMPETENZA

---

#### 3.1) Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro 2.536.269,26 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2018
Accertamenti di competenza	+	20.123.190,25
Impegni di competenza	-	19.601.657,52
<b>Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio</b>	+	1.364.484,09
Impegni confluiti nel FPV	-	7.174.094,72
<b>Disavanzo di amministrazione applicato</b>	-	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	+	7.824.347,16
		<b>2.536.269,26</b>

### 3.2) Verifica degli equilibri di bilancio

Equilibrio di parte corrente					
		2016	2017 rendiconto	2018 Previsioni Iniziali	2018 rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente (A1)	+	273.948,82	182.196,08	0,00	170.707,85
Entrate titolo I	+	13.135.528,20	12.995.631,63	13.246.237,77	13.490.286,24
Entrate titolo II	+	596.130,75	486.658,53	411.247,00	978.913,42
Entrate titolo III	+	1.535.757,26	1.895.510,88	1.807.862,00	1.917.702,36
<b>Totale titoli I,II,III (A2)</b>		<b>15.267.416,21</b>	<b>15.377.801,04</b>	<b>15.465.346,77</b>	<b>16.386.902,02</b>
Disavanzo di amministrazione	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo I (B)	-	14.483.280,56	14.407.498,80	15.653.279,93	15.157.339,57
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-	182.196,08	170.707,85	0,00	206.657,95
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	373.723,88	384.927,87	396.596,00	396.595,70
Differenza di parte corrente (D=A1+A2-B-B1-C)		502.164,51	596.862,60	-584.529,16	797.016,65
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	120.000,00	0,00	84.529,16	328.688,16
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+				
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	+	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	+				
<i>Altre entrate</i>	+				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-				
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	-				
<i>Altre entrate (.....)</i>	-				
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale <i>Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso prestiti da pubbliche amm.ni. Tit.4.02.06) (H)</i>	+				
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)</b>		<b>622.164,51</b>	<b>596.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.704,81</b>

  

Equilibrio di parte capitale					
		2016	2017 rendiconto	2018 Previsioni Iniziali	2018 rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento (M1)	+	1.998.733,90	1.326.205,11	837.093,92	1.193.776,24
Entrate titolo IV	+	1.775.893,19	1.761.109,83	2.447.000,00	1.469.012,23
Entrate titolo V	+	0,00	1.369,10	0,00	0,00
Entrate titolo VI	+	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli IV,V, VI (M2)</b>		<b>1.775.893,19</b>	<b>1.762.478,93</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>1.469.012,23</b>
Spese titolo II (N)	-	2.084.317,59	1.466.455,09	1.534.093,92	1.780.446,25
Impegni confluiti nel FPV (O)	-	1.326.205,11	1.193.776,24	1.250.000,00	6.967.436,77
Differenza di parte capitale (R=M1+M2-N-O)		364.104,39	428.452,71		-6.085.094,55
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti ( <i>Contributo permesso di costruire</i> ) (F)	-	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V, VI (H)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (S)	+	531.000,00	430.500,00	0,00	7.495.659,00
<b>Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)</b>		<b>895.104,39</b>	<b>858.952,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.564,45</b>

--	--	--	--

### 3.3) Applicazione ed utilizzo dell'avanzo al bilancio dell'esercizio

Il rendiconto dell'esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 13. 246.702,11. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione e con successive deliberazioni di variazione al bilancio di previsione, sono state applicate quote di avanzo per €. 7.824.347,16 così destinate:

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO INVESTIMENTI	LIBERO	TOTALE
<b>Parte corrente</b>	€ 204.000,16	€ 12.688,00		€ 112.000,00	€ 328.688,16
<b>Parte investimenti ( di cui € 7.070.750,00 a fine anno 2018 )</b>			€ 7.495.659,00		€ 7.495.659,00
<b>TOTALE AVANZO APPLICATO 2018</b>					€ 7.824.347,16

#### LA CIRCOLARE N. 25 DEL 3 OTTOBRE 2018 E LO SBLOCCO DEGLI AVANZI PER INVESTIMENTI

La fine dell'anno 2018 verrà ricordata per lo sblocco degli avanzi di amministrazione tanto atteso dai Sindaci a seguito delle opportune pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 247/2017 e 101/2018) e preannunciato dal DL. 91/2018.

Con la circolare n. 25 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 3 ottobre 2018 è stata ufficializzata la possibilità per le amministrazioni di utilizzare nel 2018 l'avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti e non anche per la spesa corrente, senza gravare sul saldo di finanza pubblica.

La RGS ha così comunicato che per il 2018 le amministrazioni possono utilizzare gli avanzi di amministrazione per il **finanziamento degli investimenti** nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 delle regole di armonizzazione contabile, inserendo l'avanzo tra le entrate finali utili a rispettare il saldo del pareggio di bilancio.

**Tale liberalizzazione ha rappresentato una svolta storica dei vincoli di finanza pubblica, in quanto ha consentito alle amministrazioni di spendere risorse disponibili sino ad allora rimaste bloccate;**

Distintamente per la parte in **conto capitale**, si fornisce il dettaglio, rispetto all'avanzo applicato, dell' effettivo utilizzo:

CO	Quota applicata di AVANZO PARTE CAPITALE	Quota utilizzata	Economia (confluita nel nuovo risultato di amm.ne)
Investimenti , arredi/attrezzature	€ 7.495.659,00	€ 7.353.831,37	€ 141.827,63
<b>Totale</b>	<b>€ 7.495.659,00</b>	<b>€ 7.353.831,37</b>	<b>€ 141.827,63</b>

Durante l'esercizio non sono stati disposti utilizzi del **Fondo di riserva** stanziato per € 80.000,00.

Durante l'esercizio sono stati disposti utilizzi del **Fondo accantonamenti per applicazioni contrattuali dipendenti** previsto complessivamente di € 266.973,03 per euro 215.963,40 pertanto la somma non utilizzata pari ad € 51.009,63 è confluita nel risultato di amministrazione.

### 3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

<b>Entrate</b>	<b>Previsioni iniziali (A)</b>	<b>Previsioni definitive (B)</b>	<b>Accertamenti (C)</b>	<b>Differenze tra (C-B)</b>
Titolo I Entrate tributarie	13.246.237,77	13.246.237,77	13.490.286,24	244.048,47
Titolo II Trasferimenti	411.247,00	824.111,87	978.913,42	154.801,55
Titolo III Entrate extratributarie	1.807.862,00	1.865.862,00	1.917.702,36	51.840,36
Titolo IV Entrate da transf. c/capitale	2.447.000,00	3.194.000,00	1.469.012,23	-1.724.987,77
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere	2.582.285,00	2.582.285,00	0,00	-2.582.285,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	8.772.929,00	8.782.929,00	2.267.276,00	-6.515.653,00
Avanzo di amministrazione applicato	84.529,16	7.824.347,16	7.824.347,16	0,00
FPV	837.093,92	1.364.484,09	1.364.484,09	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.189.183,85</b>	<b>39.684.256,89</b>	<b>29.312.021,50</b>	<b>-10.372.235,39</b>

<b>Spese</b>	<b>Previsioni iniziali (A)</b>	<b>Previsioni definitive (B)</b>	<b>Impegni (C)</b>	<b>Differenze tra (C-B)</b>
Titolo I Spese correnti	15.653.279,93	16.539.011,65	15.157.339,57	1.175.014,13
Titolo II <i>Spese correnti mandate a FPV</i>			206.657,95	
Titolo II Spese in conto capitale	2.784.093,92	11.383.435,24	1.780.446,25	2.635.552,22
<i>Spese in c/capitale mandate a FPV</i>			6.967.436,77	
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso di prestiti	396.596,00	396.596,00	396.595,70	0,30
Titolo V Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	2.582.285,00	2.582.285,00	0,00	2.582.285,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	8.772.929,00	8.782.929,00	2.267.276,00	6.515.653,00
<b>Totale</b>	<b>30.189.183,85</b>	<b>39.684.256,89</b>	<b>26.775.752,24</b> <i>Di cui FPV</i> <i>7.174.094,72</i>	<b>12.908.504,65</b>

La tabella sopra riportata evidenzia in primo luogo il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestate, in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell'esercizio rispetto alle previsioni definitive.

#### 4) LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa finale dell'ente presenta una dotazione di €. 12.123.774,72 con il seguente andamento degli ultimi cinque anni:

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa al 1° gennaio	7.669.322,94	8.519.238,48	9.821.577,81	10.828.249,52	10.882.332,85
Fondo cassa al 31 dicembre	8.519.238,48	9.821.577,81	10.828.249,52	10.882.332,85	12.123.774,72
Utilizzo massimo anticipazione di tesoreria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5) LA GESTIONE DEI RESIDUI

##### Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 20/03/2019, esecutiva.

Con tale delibera:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Complessivamente sono stati reimputati con il riaccertamento ordinario dei residui €. 4.316.556,33 di impegni, finanziati tramite il Fondo pluriennale vincolato, di cui € 206.657,95 di parte corrente e € 4.109.898,38 di parte investimenti.

Non sono state re imputate entrate correlate alle spese;

#### 6) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

##### 6.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018

Nel bilancio di previsione definitivo dell'esercizio 2018 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'importo complessivo di €. 1.364.484,09, così distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV di entrata di parte corrente:	€. 170.707,85
FPV di entrata di parte capitale:	€. 1.193.776,24

##### 6.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate

correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Nel corso di esercizio, a seguito di accertamento di oneri di urbanizzazione e di applicazione di avanzo a finanziamento della spesa in conto capitale, sono stati assunti i seguenti impegni a valere sugli esercizi successivi, finanziati poi nell'anno successivo (2019) dal fondo pluriennale vincolato:

Impegno	Sub	Anno	Cap	Art	Descrizione Impegno	Imputazione 2019
DT.748		2018	26201	703	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PONTE RONCA- INDIZIONE GARA (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	400.000,00
DT.758		2018	28101	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - INDIZIONE GARA (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	620.000,00
DT.759		2018	28101	703	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO E VIA RAIBOLINI INDIZIONE GARA (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	220.000,00
DT.783	0003	2018	24301	703	PLESSO ALBERGATI RIFACIMENTO CANCELLI E AUTOMAZIONE OPERE ELETTRICHE E FABBRILI - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	3.642,36
DT.784	0002	2018	30301	705	CENTRO FALCONE : RIFACIMENTO RECINZIONI (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018).	9.742,79
DT.788		2018	28101	703	INCARICO VULNERABILITA' SISMICA E PREVENZIONE INCENDI MAGAZZINO (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	30.037,60
DT.783	0002	2018	24301	703	PLESSO ALBERGATI RIFACIMENTO CANCELLI E AUTOMAZIONE - OPERE ELETTRICHE E FABBRILI - INCENTIVI RUP (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	586,41
DT.772		2018	28101	703	REALIZZAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIA SAN PANCRAZIO (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	47.580,00
DT.766		2018	28101	703	REALIZZAZIONE RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO CAMPO SPORTIVO PONTERONCA (FIN. AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	47.580,00
DT.780	0001	2018	24101	703	PLESSO ALBERGATI RIFACIMENTO CANCELLI ED AUTOMAZIONE OPERE EDILI E FABBRILI AFFIDAMENTO (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	48.678,70
DT.783	0001	2018	24301	703	PLESSO ALBERGATI RIFACIMENTO CANCELLI ED AUTOMAZIONE OPERE ELETTRICHE E FABBRILI - AFFIDAMENTO (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	35.771,23
DT.780	0002	2018	24101	703	PLESSO ALBERGATI RIFACIMENTO CANCELLI E AUTOMAZIONE OPERE EDILI E FABBRILI - INCENTIVI RUP (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	798,01
DT.780	0003	2018	24101	703	PLESSO ALBERGATI RIFACIMENTO CANCELLI ED AUTOMAZIONE - OPERE EDILI E FABBRILI - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI /FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	523,29
DT.781		2018	21801	703	LAVORI MANUTENZIONE COLONNE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	48.190,00
DT.685		2018	28101	703	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIE CAPOLUOGO	300.000,00
DT.642		2018	28101	703	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO LUNGO VIA RISORGIMENTO AREA ANTISTANTE BIBLIOTECA COM.LE	100.000,00
DT.622		2018	28101	703	INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI LUNGO VIA ALBERGATI (FIN. AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	66.828,00
DT.714		2018	21801	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE - SOSTITUZIONE TORRE EVAPORATIVA	47.580,00
DT.728		2018	28101	703	PRENOTAZIONE ROTATORIA POSTA TRA VIA RISORGIMENTO , VIA CARDUCCI E VIA MADONNA PRATI INDIZIONE GARA	480.000,00
DT.701	0002	2018	25101	705	BIBLIOTECA AMPLIAMENTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO SISMICO INDIZIONE GARA	50.000,00
DT.701	0001	2018	25101	705	BIBLIOTECA AMPLIAMENTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO SISMICO INDIZIONE GARA	300.000,00
<b>di cui: PARTE CORRENTE</b>						<b>0,00</b>
<b>di cui: PARTE CAPITALE</b>						<b>2.857.538,39</b>

### 6.3) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del

riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale del 20/03/2019, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa.

La quantificazione del **FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018** (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo) è pari a **€ 7.174.094,72** di cui:

a) FPV di spesa costituito in corso di esercizio: Impegni assunti in competenza dell'esercizio 2018 con esigibilità nell'esercizio 2019 di parte capitale per € 2.857.538,39

b) FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui: Impegni residui reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui per complessivi € 4.316.556,33 di cui:

PARTE CORRENTE	€ 206.657,95
PARTE CAPITALE	€ 4.109.898,38

La consistenza del FPV *trova* corrispondenza nel prospetto di composizione del Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi allegato al rendiconto di gestione.

## 7) LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

### **7.1) La Gestione Economica**

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali;

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante un il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

### **7.2) La Gestione Patrimoniale**

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011.

L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali,

sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

## **8) IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **8.1) Il quadro normativo**

#### **Art. 9 della legge 243/2012**

Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l'art. 9 della legge n. 243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché dal quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. L'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevede che, fino all'esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso all'indebitamento.

L'art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Ai sensi dell'art. 1, comma 468, della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1, comma 785, della legge n. 205/2017, tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 243/2012 non devono essere conteggiati, in sede di bilancio di previsione finanziario:

- lo stanziamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla missione 20, programma 02, titolo I o II, della spesa;
- gli stanziamenti per i fondi spese potenziali destinati a confluire a fine esercizio nel risultato contabile di amministrazione di cui alla missione 20, programma 03, titolo I, della spesa.

Il paragrafo B.3 della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20/02/2018 ha precisato che per fondi spese potenziali che non rilevano tra le spese finali per il calcolo del saldo di finanza pubblica in esame si devono intendere:

- il fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2.h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il fondo per le perdite non ripianate delle società partecipate di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- altri fondi spese e rischi futuri che l'ente locale ritenga di stanziare nel bilancio di previsione finanziario.

Tra i fondi spese da non considerare tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 non è inserito il fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi spese potenziali non rilevano tra le spese finali in sede di bilancio di previsione finanziario, laddove si calcolano gli stanziamenti, ma divengono indifferenti in sede di rendiconto, laddove si calcolano gli impegni di spesa, dato che comunque tali fondi non possono essere impegnati.

Il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che, dopo l'approvazione del rendiconto, «*resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce*»; l'art. 1, comma 785, lettera a), della legge n. 205/2017 dispone che tra le spese finali ai fini del saldo di finanza pubblica non si considerino tutti gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, anche se finanziati da avanzo di amministrazione ai sensi del punto 9.2 sopra citato del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

### **Circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato**

In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

### **Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)**

L'articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018; restano fermi per gli enti locali, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 471 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l'ipotesi della mancata trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo

a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.

## **8.2 La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018**

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018, da cui si rileva il rispetto del pareggio di bilancio, sarà regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato entro il termine del 31 marzo 2018.

## **9) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48

Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

## **10) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE**

### **Revisione straordinaria delle partecipazioni**

L'art. 24, comma 1, del TUSP, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico.

A norma del comma 1, le amministrazioni sono tenute:

- ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:
  - a) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP;
  - b) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del TUSP;
  - c) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP;

Con provvedimento di Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2017 si è provveduto alla revisioni straordinaria delle partecipate e con atto n. 66 del 19/12/2018 l'Ente ha provveduto alla ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle dismesse.

## **11) DEBITI FUORI BILANCIO**

Nel corso dell'esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

---

Zola Predosa, lì 20/03/2019  
Il Responsabile Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Manuela Santi)